

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(343) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A DELIBERARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE RICCARDO DANIEL FERREIRA OLIVEIRA, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 48 del 24.2.2011).**

La CD Nazionale rinvia il procedimento a nuovo ruolo su richiesta del rappresentante della Procura Federale.

**(340) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 1.000,00, E DEL SIG. MARIO VENDITTELLI (Presidente) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 101 del 10.2.2011).**

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata il 10 febbraio 2011, accoglieva il deferimento 3 novembre 2010 della Procura Federale e, per l'effetto, infliggeva alla società A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 1.000,00; al suo presidente sig. Mario Vendittelli l'inibizione di mesi 1; al suo dirigente sig. Emiliano Venturi l'inibizione di giorni 15; al calciatore Daniele D'Aguanno la squalifica di 2 giornate.

La società e le persone di cui sopra erano state deferite perché la società nella gara del Campionato di Promozione Olevano Alta Valle del Sacco – Nuova Cassino 1924 del 5 settembre 2010 aveva utilizzato in posizione irregolare il calciatore D'Aguanno, che in quel momento risultava vincolato con altra società e che, di conseguenza, non aveva titolo per disputare siffatta gara.

Erano state contestate al Vendittelli la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS ed all'art. 40 comma 4 NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore D'Aguanno mentre questi era ancora tesserato per altra società senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche in ordine alla eventuale sussistenza di impedimenti al tesseramento; al D'Aguanno la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento agli artt. 10 comma 2 CGS e 40 comma 4 NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento in questione mentre era tesserato per altra società, nonché la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 92 comma 1 NOIF e degli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto per aver preso parte alla gara sopra riportata in posizione di tesseramento irregolare; al Venturi la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 61 comma 1 NOIF e degli artt. 7 comma 1

e 16 comma 1 dello Statuto per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta della gara in cui compariva il D'Aguanno ed aver certificato la regolare posizione di tutti i calciatori, mentre quella del D'Aguanno era irregolare; alla società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 la duplice responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente, al suo dirigente ed al calciatore.

Avverso tale decisione ricorrono a mezzo di memoria ritualmente proposta e comunicata alla Procura Federale la società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 ed il Vendittelli in proprio, istando per il proscioglimento, ovvero in subordine per la riduzione delle rispettive sanzioni.

Deducono che la richiesta di tesseramento del calciatore D'Aguanno era stata inviata il 2 agosto 2010 all'ufficio competente e che solo in data 10 settembre era stata loro comunicata la nullità della richiesta per essere il calciatore vincolato per altra società, per cui la partecipazione del D'Aguanno alla gara del 5 settembre 2010 era avvenuta nella certezza della regolarità del tesseramento; che pertanto la effettiva irregolare partecipazione del calciatore alla gara era imputabile al ritardo con il quale il Comitato Regionale Lazio aveva comunicato la nullità del tesseramento; che si erano indotti al tesseramento del D'Aguanno per l'assicurazione da quest'ultimo data di essersi liberato dal precedente vincolo perché lo aveva chiesto quale calciatore ultra venticinquenne; che le sanzioni irrogate erano comunque abnormi per il fatto in sé e per l'ulteriore considerazione che, appresa la notizia della nullità del tesseramento, avevano immediatamente provveduto al regolare tesseramento del D'Aguanno, divenuto così calciatore a pieno titolo della società ricorrente.

Alla udienza odierna dinanzi questa Commissione, nel mentre la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, la società ed il proprio legale rappresentante, comparsi a mezzo dei difensori, hanno insistito per la revoca o per la modifica della decisione impugnata.

La Commissione osserva quanto segue.

A mente dell'art. 45 comma 3 CGS non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione della Presidenza Federale, i provvedimenti disciplinari afferenti le squalifiche dei calciatori sino a due giornate e le inibizioni dei dirigenti sino ad un mese, nonché la squalifica del campo di gioco per una giornata e le ammende non superiori a cinquanta o a centocinquanta euro, a seconda dei casi.

Pertanto, poiché la inibizione a carico del Vendittelli risulta entro i limiti fissati dalla norma, il ricorso andrà dichiarato sul punto inammissibile.

Per quel che concerne la posizione della società ASD Cassino Calcio 1924, le sanzioni ad essa inflitte devono essere confermate stante la contemporanea sussistenza della responsabilità diretta e della responsabilità oggettiva, con conseguente applicazione per la prima della penalizzazione di punti in classifica (art. 18 comma 1 lettera g) richiamato dall'art. 10, comma 8 CGS), per la seconda dell'ammenda (art. 18 comma 1 lettera c) richiamato dall'art. 10 comma 8 CGS), che peraltro il primo Giudice ha inteso applicare senza la diffida e quindi in misura più favorevole alla attuale ricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Mario Vendittelli e dispone incamerarsi la tassa versata;

rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 e dispone incamerarsi la tassa versata;

**(351) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD CARINI AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA**

**CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 354 dell'8.3.2011).**

La Procura Federale in data 11 gennaio 2011, accertato che la società ASD Carini non aveva ottemperato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione al Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND reso il 20 febbraio 2010, che l'aveva obbligata a pagare all'allenatore Maurizio Miranda la somma di € 8.195,00 maggiorata degli interessi legali di € 195,00, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Giovanni Palazzolo quale Presidente della società ASD Carini e la società ASD Carini per la violazione da parte del Palazzolo dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF e con riferimento all'art. 8 commi 9 e 15 CGS e la società ASD Carini per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata l'8 marzo 2011, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva al Palazzolo la inibizione per mesi 6 (sei), alla società Carini l'ammenda di € 7.000,00 e la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza di prima categoria della attuale stagione sportiva 2010 – 2011.

Avverso tale decisione ricorre la società ASD Carini con atto ritualmente comunicato alla Procura Federale, istando per la riduzione della complessiva sanzione ad essa inflitta, ritenuta incongrua in quanto frutto di un'errata applicazione della norma.

Alla udienza odierna, è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

La Commissione osserva quanto segue,

Ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 secondo capoverso NOIF, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni delle Commissioni Economiche della LND, alle società inadempienti si applica la sanzione dell'art. 7 comma 6 bis CGS, il quale prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui al successivo art. 13 comma 1 lettera f) CGS.

La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

Così circoscritto l'ambito della pena da adottarsi nel caso in esame, non vi è dubbio che il ricorso della società ASD Carini risulta fondato nella parte afferente l'ammenda, che la norma sopra richiamata non contempla e che va, pertanto, revocata.

Nel contempo appare equo ridurre la misura della penalizzazione in classifica dai tre punti comminati ai due che appare equo infliggere nel caso in esame, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione in siffatti casi.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Carini e, per l'effetto, revoca la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00; riduce la penalizzazione in classifica a punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Nulla per la tassa non versata.

**(362) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO SPIGONI (responsabile attività di base della Soc. ASD Pro Livorno 1919 Sorgenti) E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 53 del 17.2.2011).**

La Società ASD Pro Livorno 1919 Sorgenti ha proposto reclamo avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Toscana pubblicata sul CU n. 53 del 17.2.2011, con la quale veniva inflitta la squalifica per mesi due al sig. Massimo Spigoni e l'ammenda di € 500,00 alla Società, a seguito di deferimento della Procura Federale.

All'udienza odierna sono presenti, per la Società ricorrente l'avv. Silvia Puccini per la Procura Federale l'avv. Alessandro Avagliano.

La CD Nazionale:

rilevato che il ricorso andava proposto entro i sette giorni dalla data di comunicazione delle decisioni impugnate, a termini del disposto di cui all'art. 37, comma 1 del CGS;

rilevato altresì che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare sia via fax che per raccomandata il 16.3.2011, mentre risulta agli atti che la comunicazione trasmessa dalla CD Territoriale alla Società ricorrente è stata ricevuta in data 3.3.2011;

visto l'art. 38, comma 6 del CGS,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa non versata.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(330) – APPELLO DELLE CALCIATRICI ELISA GIORDANO, ELENA ROCCA E NICOLE LOMBARDI (tesserate per la Soc. Imolese Femminile ACF D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2011 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 31 del 2.2.2011).**

**(329) – APPELLO DELLA CALCIATRICE ELENA CHIARINI (tesserata per la Soc. Imolese Calcio 1919 SSD Arl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 31 del 2.2.2011).**

La CD Nazionale preliminarmente riunisce i procedimenti per connessione.

Ascoltati alla riunione odierna i ricorrenti Chiarini e Giordano nonché il rappresentante della Procura Federale.

Esaminati gli atti, letto il reclamo avanzato dai genitori esercenti la patria potestà sulle minori Elisa Giordano, Elena Rocca, Nicole Lombardi e Elena Chiarini, avverso la squalifica sino a tutto il 31 agosto 2011, inflitta dalla CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna pubblicata sul C.U. n. 31 del 2.2.2011,

osserva:

La Procura Federale con atto del 18.11.2010, deferiva innanzi alla CDT presso il CR Emilia Romagna, le calciatrici Elisa Giordano, Elena Rocca, Nicole Lombardi e Elena Chiarini tutte tesserate con la Società Imolese Femminile ACF D., per violazione dell'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2, e 6 del CGS, per aver preso parte ad alcune gare, senza averne titolo in quanto non ancora tesserate, deferiva inoltre la stessa Società Imolese, per violazione dell'art. 4, comma 2 del CGS.

La CD Territoriale convocate le parti, esaminati gli atti e valutate le note difensive presentate dai deferiti, emetteva l'appellato provvedimento, sanzionando le calciatrici indicate in epigrafe infliggendo loro la squalifica sino a tutto il 31 agosto 2011, irrogando inoltre alla società l'ammenda di €1.000,00.

Avverso detto provvedimento propongono ricorso gli esercenti la patria potestà sulle calciatrici, in quanto tutte minorenni.

Il ricorso è fondato nei limiti che saranno in seguito precisati.

La sanzione inflitta alle calciatrici, appare eccessivamente severa, tenuto conto che la loro responsabilità è assolutamente marginale e di spessore quasi irrilevante. E' opportuno, infatti, premettere che tutte le tesserate sono non solo minorenni, ma addirittura al di sotto dei 15 anni di età ed una, Elena Chiarini, di appena 13 anni e che tutte le pratiche relative al tesseramento erano devolute alla società la quale a mezzo del suo Presidente, Sig.ra Milena Gandolfi, se ne è assunto la totale responsabilità "sollevando le calciatrici, tutte minorenni, da ogni responsabilità" (cfr. "memoria difensiva in data 25.1.2011").

Se da un lato, l'assunzione di responsabilità da parte della società, non costituisce un esimente per le giovani calciatrici, ha tuttavia rilievo ai fini della sanzione da irrogare che può essere contenuta in limiti più ristretti, fissando il termine della squalifica alla data della presente decisione.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi riduce la squalifica nei confronti delle calciatrici Elisa Giordano, Elena Rocca, Nicole Lombardi e Elena Chiarini, fissandone il termine alla data 7.4.2011. Dispone la restituzione delle tasse versate.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 7 aprile 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete